



## COMUNE DI CECINA

---

### **ORDINANZA DEL SINDACO n° 35 del 20/12/2021**

Proponente: **Settore 2 - Servizi alla Collettività e Sviluppo**

Oggetto:

**Ulteriori misure di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus attraverso l'obbligo di utilizzo di mascherine in alcune zone cittadine**

## II SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 34 del 4/12/2021, ad oggetto “misure di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus attraverso il rafforzamento dell’uso delle mascherine”;

Ritenuto di prevedere ulteriori misure di contenimento, visto che allo stato attuale l’indice di diffusione del Coronavirus COVID19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi e considerato che occasione delle prossime festività natalizie è prevedibile a Cecina, per la sua valenza turistica, commerciale, culturale e sportiva, un intenso afflusso di pubblico con possibilità di transiti ravvicinati e costanti di numerose persone, che potrebbero venire tra loro in contatto con difficoltà a garantire il distanziamento interpersonale ed atteso che è prevedibile che durante il periodo sopra indicato, anche all’aperto si verifichi il suddetto incremento di persone concentrato in particolare nelle zone dedite principalmente allo shopping ed alle passeggiate;

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, con annunciata proroga al 31 marzo 2022 con comunicato stampa n. 51 del Consiglio dei Ministri del 14/12/2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell’emergenza sanitaria all’interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l’adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l’evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021, prevede tra l’altro l’obbligo sull’intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021 (obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro);

Ritenuto, per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Cecina, che occorra rafforzare ulteriormente le misure di prevenzione nelle festività natalizie, prevedendo l’obbligo di indossare le mascherine, preferibilmente quelle del tipo FFP2, nelle aree e zone di Cecina dove è più alto il rischio di assembramento, ed in particolare:

- in prossimità di esercizi commerciali;
- a Cecina Centro, nel quadrilatero compreso tra Piazza XX Settembre-Via IV Novembre, Via F.lli Rosselli, Via Don Minzoni, Via Verdi,
- a Marina, in Viale Galliano, Viale della Vittoria, Piazza della Fortezza, e Largo Cairoli

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 c. 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 48/2017;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il DPCM del 2 marzo 2021;
- il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- il Decreto-legge 26/11/2021, n° 172;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate, considerato il periodo natalizio e l'afflusso turistico nel territorio del Comune di Cecina;

INFORMATO il Prefetto di Livorno;

### **DISPONE**

l'obbligo di indossare le mascherine, preferibilmente del tipo FFP2 dato il maggior livello di sicurezza, nelle aree e zone di Cecina dove è più alto il rischio di assembramento, ed in particolare:

- in prossimità di esercizi commerciali;
- a Cecina Centro, nel quadrilatero compreso tra Piazza XX Settembre-Via IV Novembre, Via F.lli Rosselli, Via Don Minzoni, Via Verdi;
- a Marina, in Viale Galliano, Viale della Vittoria, Piazza della Fortezza, e Largo Cairoli.

A tal fine, nei giorni festivi e prefestivi, nel centro cittadino l'amministrazione metterà a disposizione gratuitamente, grazie all'ausilio delle associazioni di volontariato, mascherine almeno del tipo FFP2;

## **RICHIAMA**

la massima attenzione al rispetto delle misure previste dal vigente quadro normativo, ed in particolare al mantenimento del distanziamento di almeno un metro ed alla regolare e frequente igienizzazione delle mani

## **DISPONE**

- di pubblicare la presente Ordinanza sul sito web del Comune, sugli strumenti di comunicazione dell'Ente e di comunicarla ai soggetti gestori dei Servizi ed alle Associazioni interessate;
- la trasmissione della presente ordinanza a:  
Prefettura di Livorno  
Azienda Usl Toscana Nord Ovest  
Regione Toscana  
Polizia Municipale, alla quale è demandato il compito di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

## **AVVERTE CHE**

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e sino al 15/01/2022, in collegamento con le disposizioni nazionali in materia di emergenza sanitaria;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione in violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad euro 400,00.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO  
(Samuele Lippi)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*